



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si attesta che la presente è copia
conforme all'atto depositato presso
la U.O. Progetto Venezia
composto da n. 5 fogli
Venezia, il 27 LUG 2016

DECRETO N. 06 DEL 26 LUG 2016

OGGETTO: Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica del punto vendita carburanti IPSOM-ESSO 1761 sito in via Terraglio, 41 – Mogliano Veneto (TV).
Proponente: Ipsom S.r.l. - sede legale Viale, Venezia 379, 33100, Udine.
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto Operativo di Bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in via Terraglio, 41 – Mogliano Veneto (TV). Presentato da Ipsom S.r.l

Il documento "PVF IPSOM-ESSO 1761 Mogliano Veneto (TV), via Terraglio n. 41 - Trasmissione Progetto Operativo di Bonifica" è stato presentato dalla ditta Ipsom S.r.l. in data 03/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 496787 in data 04/12/2015, integrato dal documento "Punto Vendita Carburanti IPSOM-ESSO 1761 Mogliano Veneto (TV), via Terraglio n. 41 - Trasmissione Risposta alle prescrizioni della CdS del 15/03/2016" presentato dalla ditta Ipsom S.r.l. in data 21/06/2015 con prot. 24 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242742 in data 22/06/2016.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 19/07/2016.

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGETTO VENEZIA**

PREMESSO CHE la ditta Ipsom S.r.l. ha trasmesso il Progetto Operativo di Bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti sita in via Terraglio, 41 – Mogliano Veneto (TV) con nota in data 03/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 496787 in data 04/12/2015

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- la ditta Ipsom S.r.l. ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2016 con nota, prot. 24 in data 21/06/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242742 in data 22/06/2016.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 19/07/2016 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto Operativo di Bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:

- a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 17/90, ivi compresa la presidenza delle relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti ai citati procedimenti.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il Progetto Operativo di Bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti, IPSOM-ESSO 1761, sita in via Terraglio, 41 – Mogliano Veneto (TV), contenuto nel documento "PVF IPSOM-ESSO 1761 Mogliano Veneto (TV), via Terraglio n. 41 - Trasmissione Progetto Operativo di Bonifica" presentato dalla ditta Ipsom S.r.l. in data 03/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 496787 in data 04/12/2015, integrato dal documento "Punto Vendita Carburanti IPSOM-ESSO 1761 Mogliano Veneto (TV), via Terraglio n. 41 - Trasmissione Risposta alle prescrizioni della CdS del 15/03/2016" presentato dalla ditta Ipsom S.r.l. in data 21/06/2015 con prot. 24 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242742 in data 22/06/2016, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 19/07/2016, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. 88315 del 04/03/2016 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Ipsom S.r.l, al Comune di Mogliano Veneto, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso, All'azienda U.L.S.S 9 Treviso-Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL).
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

19 luglio 2016

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 266062 del 08 luglio 2016, per il giorno 19 luglio 2016, alle ore 09:00, presso gli uffici del dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia – Territoriale in via Piave, 140 – Mestre Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Ipsom S.r.l.

Area: Comune di Mogliano Veneto

Titolo: PVF IPSOM-ESSO 1761 Mogliano Veneto (TV), via Terraglio n. 41 - Trasmissione Progetto Operativo di Bonifica

Trasmesso il 03/12/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 496787 in data 04/12/2015.

Integrato da:

Titolo: Punto Vendita Carburanti IPSOM-ESSO 1761 Mogliano Veneto (TV), via Terraglio n. 41 - Trasmissione Risposta alle prescrizioni della CdS del 15/03/2016.

Trasmesso il 21/06/2015 con prot. 24 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 242742 in data 22/06/2016.

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2016 ha esaminato la documentazione in oggetto, esprimendo in merito un parere favorevole con prescrizioni.

Il dott. L. Zanella, rappresentante della Regione Veneto – Unità Organizzativa Progetto Venezia, illustra i contenuti del progetto e chiede ad ARPAV e Provincia di Treviso di esprimersi sulle risposte formulate dalla Ditta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/03/2016, in particolare sulle prescrizioni n. 1 e 10.

Il Rappresentante della Provincia di Treviso, dott. A. Gnocchi e la Dott.ssa D. Fiaccavento Rappresentante di ARPAV, esprimono le seguenti osservazioni:

PAG. 2/5

- In merito alla prescrizione 1. Si dà atto della non necessità di mantenere attivo l'impianto di Pump & Treat per un tempo dell'ordine di 1 anno. In particolare si rileva che dalle freatimetrie del gennaio 2013 e dell'aprile 2013 la direzione di falda prevalente è quella verso ovest-nord-ovest, non del tutto coincidente con quella indicata nel documento di risposta alle prescrizioni della conferenza di servizi istruttoria, e il gradiente idraulico appare dell'ordine del 5 - 6 per mille. Relativamente alla permeabilità il proponente utilizza dati di bibliografia (Manuale ISPRA) sebbene dagli slug test condotti in data 22/11/2012 la permeabilità risulti dell'ordine di $10^{-7} - 10^{-8}$ m/s (due ordini di grandezza inferiore a quanto utilizzato dal proponente). Dai suddetti dati si può calcolare la velocità della falda che risulta dell'ordine di 2-3 cm all'anno. Pertanto i valori adottati nei calcoli dal proponente sono ampiamente cautelativi e non modificano la valutazione conclusiva di accoglimento della proposta di spegnimento formulata, sebbene i dati di input non coincidano.
- Per quanto riguarda la determinazione dei parametri Fe, As, Mn, Cr (CrIII e CrVI) e il TBA (prescrizione n. 6) si ritiene che il monitoraggio debba essere eseguito prima dell'avvio del sistema, subito dopo (entro un mese), dopo tre mesi e successivamente ogni sei mesi.
- In merito alla prescrizione n. 10, si prende atto che al momento gli obiettivi di bonifica per la falda nei piezometri del PV sono le CSC. Qualora, in fase di collaudo della bonifica, risultassero ancora presenti dei superamenti nei piezometri interni, verranno definite delle CSR per il comparto acqua sotterranea tali da garantire il rispetto del rischio ambientale (ovvero a garanzia del mantenimento delle CSC a confine) oltre al rispetto del rischio sanitario. Per quanto riguarda la CSR per i terreni, si ribadisce la prescrizione numero 5 (parte) riportata nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria per la valutazione del documento di analisi di rischio sulla necessità di stabilire una CSR per il suolo profondo in relazione al superamento della CSC in BH1/MW2.
- Si richiama la prescrizione n. 2 della determinazione di approvazione del documento di analisi di rischio, che prevedeva l'elaborazione di tavole di isoconcentrazione del Benzene al rinvenimento, in fase di monitoraggio, di valori superiori alla CSR in MW9. Considerato che nella campagna di aprile 2016 la concentrazione rinvenuta nel piezometro MW9 è risultata superiore alla CSR e a tutte le altre concentrazioni per le quali sono state elaborate e fornite le tavole richieste, dovrà essere inviata agli Enti di controllo una nuova tavola. Si ribadisce, inoltre, che tale prescrizione rimane valida per tutti i monitoraggi successivi.
- Per quanto riguarda il computo metrico, si rileva che ai costi indicati va aggiunta l'IVA nonché i costi di collaudo della bonifica, qualora non ricompresi nella voce dei controlli post-operam. Si allega il modello della Provincia (ALLEGATO 1) per la garanzia finanziaria. Al riguardo si ritiene opportuno fissare il massimale garantito pari al 50% del totale dei costi come aggiornato sulla base delle succitate indicazioni.
- Si ribadisce la parte della prescrizione n. 10 che rimanda allo SPISAL la valutazione del rischio chimico per la sicurezza


In conclusione esprimono parere favorevole al progetto.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il Progetto di Bonifica presentato e prescrive altresì di:


1. I lavori di bonifica dovranno iniziare entro 60 gg dalla data di ricevimento del Decreto di approvazione.
2. La ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle acque di falda per la determinazione dei parametri Fe, As, Mn, Cr (CrIII e CrVI) e il TBA con la seguente frequenza: in avvio del sistema, subito dopo (entro un mese), dopo tre mesi e successivamente ogni sei mesi.
3. Dovrà essere inviata ad ARPAV e Provincia di Treviso una nuova tavola con le

- isoconcentrazioni del Benzene relative al piezometro MW9.
4. Dovrà esser comunicato alle autorità di controllo l'eventuale aggiunta alle acque di falda contaminate di nutrienti specifici a base di azoto fosforo e potassio al fine di stimolare la crescita microbica.
 5. Le tempistiche/metodiche di analisi per la campagna di monitoraggio aria-ambiente devono essere concordate con Ulss 9 (SPISAL) e Arpav.
 6. La bonifica potrà essere collaudata a fronte di 4 campagne consecutive di analisi delle acque sotterranee senza superamenti delle CSC. In ogni caso, le attività di collaudo dovranno essere oggetto di apposito piano di collaudo a firma del collaudatore e dovranno tener conto dell'eventuale necessità della verifica dell'effetto rimbalzo qualora venisse riavviato il pump&treat.
 7. Per quanto riguarda il computo metrico, si rileva che ai costi indicati va aggiunta l'IVA nonché i costi di collaudo della bonifica, qualora non ricompresi nella voce dei controlli post-operam. Si allega il modello della Provincia (ALLEGATO 1) per la garanzia finanziaria. Al riguardo si fissa il massimale garantito pari al 50% del totale dei costi.
 8. Qualora, in fase di collaudo della bonifica, risultassero ancora presenti dei superamenti delle CSC nei piezometri interni, verranno definite delle CSR per il comparto acqua sotterranea tali da garantire il rispetto del rischio ambientale (ovvero a garanzia del mantenimento delle CSC a confine), oltre che il rispetto del rischio sanitario. Per quanto riguarda la CSR per i terreni, si ribadisce la necessità di stabilire una CSR per il suolo profondo in relazione al superamento della CSC in BH1/MW2.
 9. Dovrà essere presentata allo SPISAL la documentazione attestante la valutazione del rischio chimico per la sicurezza, con particolare riferimento alla presenza di ossigeno in zone a rischio di esplosione/incendio. Nel documento di valutazione devono essere indicate le misure di prevenzione e protezione attuate per minimizzare il rischio, così come previsto negli artt. 17, 28, 29, 223 del d. Lgs. 81/08.

Il Verbalizzante
Dott. Lorenzo Zanella



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I rappresentanti degli Enti

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. L. Zanella - Regione Veneto
Dott. A. Gnocchi - Provincia di Treviso
Ing. D. Fiaccavento - ARPAV

FAC-SIMILE

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO (TV)

FIDEIUSSIONE N. -----

PREMESSO

1. che con **...(descrivere l'Atto: deliberazione, determina, decreto, ordinanza)** di del, **la ditta.....** (di seguito denominata Contraente) è stata autorizzata, ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 3/2000 e s.m.i., e della L.R. 20/2007 all'esecuzione del progetto operativo di bonifica del sito, ubicato nel Comune di, (Indirizzo e n. civico, ed eventuali riferimenti catastali);
2. che l'Art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore della Regione competente per territorio e relative all'esecuzione degli interventi e delle opere di cui al progetto di bonifica approvato;
3. che l'Art. 6, comma 2, della L.R. 3/2000 ha delegato la Provincia competente per territorio alle funzioni regionali in materia di bonifiche, così come ribadito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 20/2007 e s.m.i.;
4. che sulla base del citato Art. 6 della L.R. 3/2000, le garanzie finanziarie in materia di bonifiche devono essere prestate alla Provincia competente per territorio che nel caso in esame è la Provincia di Treviso (di seguito denominata Ente Garantito);
5. che a garanzia dell'esecuzione delle opere di bonifica come da progetto approvato, verso l'Ente garantito, la Contraente si è resa disponibile a prestare una cauzione di EURO pari al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, consistente, sinteticamente, in **(descrivere gli interventi previsti)**;
6. che la suddetta cauzione può essere prestata anche con garanzia fideiussoria;
7. che la Contraente ha già stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso terzi in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1;
8. che la Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta ad adempiervi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) La sottoscritta SOCIETÀ (banca o compagnia) - Succursale di....., nella persona dei signori in calce indicati con i poteri loro conferiti, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore nell'interesse della Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell'Ente Garantito, fino alla concorrenza massima di EURO a garanzia delle opere e prestazioni descritte al punto 5) della premessa.
- 2) L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita.

- 3) La SOCIETÀ (banca o compagnia) – Succursale di si obbliga pertanto a versare all'Ente Garantito, entro trenta giorni dal ricevimento, dietro semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. attestante che gli adempimenti descritti al punto 5 della premessa non sono stati regolarmente eseguiti, e beninteso entro il limite massimo di EURO quell'importo che le verrà indicato dall'Ente Garantito come dovuto per il titolo di cui sopra dalla Contraente, il fideiussore non potrà opporre all'Ente Garantito l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo per la garanzia, o di eventuali supplementi di premio, da parte del debitore principale. La Società, altresì, non potrà opporre all'Ente garantito l'eventuale mancato pagamento del premio/corrispettivo annuale da parte del Contraente.
- 4) È escluso, ai sensi dell'Art. 1944 del C.C., il beneficio del fideiussore di una preventiva escussione del debitore principale.
- 5) Il fideiussore non potrà, in deroga all'art. 1945 del C.C., opporre all'Ente garantito ogni e qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
- 6) È esclusa alla Società fidejussoria la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti Abilitati, l'obbligazione scaturente dalla presente garanzia. Pertanto, in caso di escussione della presente fideiussione, il fideiussore risponde, in ogni caso, direttamente fino all'ammontare dell'intero importo garantito. Rimane ferma la facoltà per il fideiussore di riassicurarsi presso terzi per il rischio derivante dalla presente garanzia.
- 7) Il contenuto della presente fideiussione annulla e sostituisce ogni condizione diversa o contraria eventualmente contenuta nelle condizioni generali di polizza.
- 8) La presente fideiussione ha validità sino al e sarà **tacitamente rinnovata di anno in anno sino al termine dei lavori di bonifica, attestato dal rilascio di apposita Certificazione da parte della Provincia.** In analogia, e in aggiunta, a quanto precisato al punto 3), il fideiussore non potrà opporre all'Ente Garantito l'eventuale mancato pagamento del premio annuale, da parte del debitore principale
- 9) **A seguito del rilascio, da parte dell'Ente Garantito, della succitata certificazione di avvenuta bonifica del sito, come previsto dal comma 3 dell'Art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006,** qualora non sia pervenuta alla SOCIETÀ (banca o compagnia) – Succursale di richiesta di pagamento con le modalità di cui sopra, la presente fideiussione, in deroga all'art. 1957 del Codice Civile, si riterrà automaticamente nulla e priva di ogni ulteriore efficacia, anche senza la sua materiale restituzione.
- 10) Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.

Data

FIRME

N.B. la sottoscrizione in nome e per conto del fideiussore deve essere effettuata da soggetto dotato di adeguati poteri, che devono essere attestati con la produzione di idonea documentazione avanti ad un notaio. Da questi deve essere certificata l'autenticità della sottoscrizione nonché i requisiti negoziali richiesti.